



Obbligo di notifica dei dati relativi ai video on demand (VoD) secondo l'articolo 27 dell'ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero (OQIC; [RS 443.11](#))

Scheda informativa sui dati da fornire

UST, versione rivista del 20.12.2024

Nel 2016, la revisione dell'ordinanza sulla cinematografia (OCin, [RU 2015 5639](#); art. 16a) ha esteso il campo di applicazione dell'obbligo di notifica dei dati. Questo obbligo, che dal 2002 e fino alla revisione si applicava alle imprese che proiettavano film nelle sale cinematografiche, dal 2016 è stato esteso alle imprese svizzere e straniere che offrono servizi a richiesta (piattaforme di VoD) in Svizzera, nonché ai titolari dei relativi diritti di commercializzazione (distributori). Il criterio determinante non è la sede dell'impresa, ma il fatto che essa operi sul mercato svizzero (visione o acquisto in Svizzera).

A partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo di notifica dei dati sui servizi a richiesta non è più disciplinato dall'ordinanza sulla cinematografia (OCin), bensì dalla nuova ordinanza sulla quota per i film europei e sugli investimenti nel cinema svizzero ([OQIC](#)). A seguito di questa nuova revisione, oltre che ai film, l'obbligo di notifica si applica **anche alle serie**.

La presente scheda illustra e precisa i requisiti dei dati che devono essere trasmessi ai sensi dell'articolo 27 dell'OQIC. Per le imprese soggette all'obbligo di notifica funge da direttiva con l'obiettivo di facilitare loro la rilevazione interna dei dati. Il presente documento è completato da tabelle esplicative sui diversi tipi di commercializzazione dei film **e delle serie**.

Sull'argomento è inoltre disponibile un documento Q&A online, consultabile sul portale statistico dell'UST.

Nel presente documento, si intende per

servizio su richiesta: offerta mediatica contenente film computabili e disponibile su richiesta sotto forma di catalogo in Internet o attraverso altre reti di comunicazione elettroniche;

film computabili: i film, **comprese le serie**, attribuibili ai generi documentario, film di fiction o film di animazione (art. 2, cpv. 1 OQIC).

Informazioni importanti

Come comunicato dall'Ufficio federale della cultura (UFC) per mezzo della circolare del 10.01.2018, la rilevazione concerne soltanto i servizi a richiesta e non i supporti fisici (DVD, VHS ecc.).

Questa decisione è il risultato di una ridefinizione delle priorità tra i compiti della Confederazione. In una prima fase i dati vengono rilevati soltanto presso le piattaforme di diffusione. In una seconda fase è possibile che i titolari dei diritti siano contattati per verificare le indicazioni fornite dalle piattaforme. A partire da gennaio 2017, tuttavia, i titolari dei diritti sono tenuti a notificare alle agenzie ISAN i propri film o serie che non sono ancora provvisti di numero ISAN (v. più avanti il cap. «Dati sull'offerta e liste dei contenuti commercializzati»). I titolari dei diritti notificano poi ai fornitori di servizi i rispettivi numeri ISAN al più tardi in occasione della conclusione degli accordi di licenza.

Tipi di commercializzazione e dati da fornire

L'obbligo di notifica dei dati riguarda i tre tipi di commercializzazione seguenti.

Vendita

Vendita in formato digitale con diritto di fruizione illimitato

- *Pagamento per film computabili, con diritto di fruizione non soggetto a limitazione temporale*

Noleggio

Vendita in formato digitale con diritto di fruizione limitato

- *Pagamento per film computabili, con diritto di fruizione soggetto a limitazione temporale*

Abbonamento

Servizio di abbonamento a pagamento con libero accesso ai film e alle serie inclusi nell'abbonamento

- *Pagamento non per un solo per film computabili ma per l'intero pacchetto che consiste in un'offerta di film e/o serie senza limiti nel numero di visioni*

Le piattaforme di servizi a richiesta che oltre a offerte a pagamento offrono anche contenuti gratuiti sono tenute a notificare soltanto l'offerta a pagamento, le visioni pagate e le visioni avvenute nel quadro di un abbonamento a pagamento.

L'offerta digitale allargata delle emittenti radiofoniche (ad es. catch-up TV) non è oggetto di rilevazione.

In tutti i dati notificati deve essere chiaramente individuabile il riferimento a uno dei tre tipi di commercializzazione. Le imprese soggette a obbligo di notifica che propongono contenuti con vari tipi di commercializzazione devono fornire **dati separati per ciascun tipo**.

Per i servizi on-demand, l'obbligo di notifica i dati riguarda i film idonei che soddisfano i seguenti criteri:

- film di **fiction o di animazione** di durata pari o superiore a 60 minuti o serie del rispettivo genere di durata complessiva pari o superiore a 120 minuti per stagione,
- **documentario** di durata pari o superiore a 50 minuti o serie documentaria di durata complessiva pari o superiore a 100 minuti per stagione,

I film pornografici non sottostanno a obbligo di notifica anche se soddisfano i criteri formali di cui sopra (v. [art. 16 cpv. 2 L Cin](#)).

Dati sull'offerta / elenchi dei titoli commercializzati

I dati devono essere forniti separatamente per ciascun tipo di commercializzazione e corrispondono alle liste dei film e delle serie soggetti a notifica proposti ai clienti in Svizzera durante l'anno della rilevazione. Idealmente, le liste dovrebbero contenere anche i film e le serie che durante l'anno della rilevazione sono stati tolti dall'offerta o che non sono mai stati richiesti dai clienti. L'OQIC richiede che vengano fornite le seguenti informazioni:

- numero ISAN (facoltativo: V-ISAN) e le informazioni seguenti in esso comprese:

- titolo originale del film e titolo utilizzato nelle tre regioni linguistiche;
- regista;
- per i film svizzeri, sceneggiatore e produttore;
- genere (*film di fiction, documentario, film di animazione*);
- Paese di produzione e Paesi coproduttori;
- durata del contenuto in minuti;
- anno di produzione;
- versioni linguistiche proposte (*originale, tedesco, francese, italiano*)
- data d'inizio della commercializzazione per ciascun tipo;
- titolare dei diritti di commercializzazione per la Svizzera.

Il numero ISAN deve essere utilizzato per tutti i contenuti usciti a partire dal 1° gennaio 2017. Ciò riguarda tutte le nuove uscite di film (e di serie a partire dal 2024) sulle piattaforme digitali, nonché quelle di film e serie precedenti il 2017 che vengono riproposti («rereleases»). Per alcuni film, le imprese soggette all'obbligo di notifica sono tenute a riprendere i numeri ISAN già esistenti. Questo contribuirà a migliorare la qualità dei risultati della statistica, poiché tutti i numeri ISAN esistenti sono liberamente accessibili sul sito dell'[ISAN](#). I numeri ISAN esistenti per i film già usciti al cinema sono disponibili anche sul sito Internet dell'associazione [ProCinema](#) (esempio [qui](#)) il cui contenuto è costantemente aggiornato. I film sprovvisti di numero ISAN non possono essere analizzati in modo dettagliato, poiché rientrerebbero soltanto nel volume totale di visioni e vendite. Dal punto di vista statistico, il fatto di iscrivere retroattivamente presso l'ISAN film usciti su servizi a richiesta prima del 1° gennaio 2017 in modo da far generare un numero ISAN è auspicato, ma per il momento non obbligatorio. Questi film e le loro visioni devono essere notificati con i relativi ID interni.

Nell'ambito dei servizi a richiesta i film vengono in parte commercializzati in diverse versioni o sotto forma di «pacchetti» che includono più contenuti (più versioni linguistiche di uno stesso film, o più film sullo stesso supporto fisico, oppure vendita digitale di pacchetti che includono più contenuti). Questa diversità rende più difficile rilevare le informazioni richieste *per film*, in quanto ad esempio le versioni linguistiche proposte per ogni film o la loro durata possono variare. Per questo motivo e per semplificare la rilevazione, in tali casi le informazioni vanno fornite per film e per unità di prodotto (prodotto identificabile, come una versione specifica di un film o un pacchetto, identificabile per esempio tramite ID interni dei prodotti o tramite il numero di prodotto).

Per quanto riguarda le serie, l'unità di rilevazione è la stagione.

Dati sulla fruizione

L'obiettivo della rilevazione non è raccogliere dati sulle cifre di affari, bensì sulla fruizione annua (ad es. numero di vendite o visioni, minuti di visione). I dettagli dei dati da fornire sulla fruizione di film o serie variano come segue secondo il tipo di commercializzazione.

Vendita: fornire dati per film *computabili* o per film e unità di prodotto

Vendita digitale di film:

- Numero di vendite digitali annue per film computabili
(Comunicare il numero di transazioni, non il fatturato. Nel caso in cui i dati siano forniti per prodotto e per ID del prodotto, deve sempre essere possibile identificare tramite il numero ISAN il legame tra il prodotto e i singoli film che contiene. Lo stesso vale

per tutte le versioni del prodotto e per le offerte a pacchetto).

Noleggio: fornire dati per film computabili o per film e unità di prodotto

Visioni contro pagamento per film o per prodotto, espresse in

- Numero annuo di visioni per film computabili
(Comunicare il numero di transazioni, non la cifra di affari. Nel caso in cui i dati siano forniti per prodotto e per ID del prodotto, deve sempre essere possibile identificare tramite il numero ISAN il legame tra il prodotto e i singoli film/episodi che contiene. Lo stesso vale per tutte le versioni del prodotto e per le offerte a pacchetto).
- Numero annuo cumulativo di visioni per film *(se tecnicamente possibile, v. tabella esplicativa in formato Excel disponibile al link alla fine del documento).*

Abbonamento: fornire dati per film computabili o per film e unità di prodotto

Visioni pagate in base a servizi su abbonamento (forfait per una determinata offerta), espresse in

- Numero annuo di richieste/visioni per film computabili
(V. tabelle esplicative (Excel): numero assoluto e numero limitato per utente. Nel caso in cui i dati siano forniti per prodotto e per ID del prodotto, deve sempre essere possibile identificare tramite il numero ISAN il legame tra il prodotto e i singoli film che contiene. Lo stesso vale per tutte le versioni del prodotto e per le offerte a pacchetto).
- Numero annuo cumulativo di minuti di visione per film computabili
(Questa indicazione, insieme alla durata totale di ogni contenuto, consente di produrre un indicatore statistico [minuti cumulativi di visione divisi per la durata del film/episodio] che descrive quante volte un contenuto è stato visto nella sua interezza durante l'anno in esame. Con questo indicatore, è possibile ridurre soprattutto il peso delle visioni interrotte o dei clic brevi sui contenuti. Questo metodo di conteggio contribuirà a migliorare la qualità dei risultati della statistica).

Sono oggetto di rilevazione solo le vendite e le visioni in Svizzera.

Confidenzialità e trattamento dei dati

I dati forniti vengono trattati dall'UST in maniera confidenziale conformemente alla legge sulla statistica federale (RS 431.01) e pubblicati unicamente in forma aggregata. In sede di valutazione statistica non è pertanto possibile risalire alle imprese che hanno fornito i dati.

Per motivi di sicurezza, si consiglia di inviare i dati tramite [Filetransfer](#). Chi non avesse ancora mai utilizzato questo strumento è pregato di comunicarlo all'UST in modo che possa creare un account.

Domande e documenti utili

In caso di domande o commenti sui dati da fornire, si prega di contattare direttamente l'UST. Informazioni dettagliate sui vari tipi di commercializzazione sono disponibili sul portale statistico dell'UST.

film@bfs.admin.ch - www.fiv.bfs.admin.ch

Chi avesse bisogno di ulteriori informazioni è pregato di contattare la sezione cinema dell'Ufficio federale della cultura (UFC):

fgiv@bak.admin.ch

<https://www.bak.admin.ch/bak/it/home/kulturschaffen/cinema/fgiv/obbligo-di-notifica-per-le-imprese-che-commercializzano-film-al-.html>